

Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Corte di giustizia UE, Sez. X 5 maggio 2022, in causa C-189/21 - Jarukaitis, pres.; Csehi, est.; Pikamäe, avv. gen. - R. in R. c. Ministro van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Agricoltura e foreste - Politica agricola comune (PAC) - Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Allegato II - Requisiti normativi per la gestione 10 - Regolamento (UE) n. 1107/2009 - Art. 55, primo comma e secondo comma, prima frase - Regimi di sostegno diretto - Norme comuni - Riduzione o esclusione totale o parziale degli aiuti percepiti nell'ambito della PAC - Mancato rispetto delle norme di condizionalità - Uso di un prodotto fitosanitario non autorizzato o non più autorizzato in uno Stato membro interessato e, in quest'ultimo caso, la cui data di scadenza è trascorsa.

(*Omissis*)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione del requisito regolamentare per la gestione 10, come previsto dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78 , (CE) n. 165/94 , (CE) n. 2799/98 , (CE) n. 814/2000 , (CE) n. CE) n. 485/2008 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica GU 2016, L 130, pag. 13) (di seguito "ERMG 10"), in quanto richiama l'articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga il Consiglio Direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).

2 Tale richiesta è stata avanzata nell'ambito di una controversia tra R. en R. e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità alimentare, di seguito «il ministro») in merito alla riduzione dell'importo di pagamenti diretti da concedere a R. en R. per l'anno 2018 a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

Il quadro giuridico

diritto dell'Unione

Regolamento n. 1306/2013

3 Il regolamento n. 1306/2013 riguarda il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune (PAC).

4 Il considerando 53 di tale regolamento prevede:

"Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e stabilisce determinati regimi di sostegno per gli agricoltori e modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93 , (CE) n. 1452/ 2001 , (CE) n. 1453/2001 , (CE) n. 1454/2001 , (CE) n. 1868/94 , (CE) 1251/1999, (CE) n. 1254/1999 , (CE) n. 1673/2000 , (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1)], che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 [del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che istituisce determinati regimi di sostegno per gli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247 /2006 e (CE) n. 378/2007 , e che abroga il regolamento n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16)], ha stabilito il principio secondo cui il pagamento integrale ai beneficiari di determinati aiuti nell'ambito della PAC deve essere legato al rispetto delle regole di gestione del territorio, della produzione agricola e dell'attività agricola. [...]

In base al sistema di condizionalità, gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nell'ambito della PAC. »

5 Il considerando 54 del regolamento n. 1306/2013 recita:

"Il sistema di condizionalità integra gli standard di base della PAC in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agricole e ambientali del suolo, salute pubblica, animale e vegetale e benessere degli animali. Il sistema di condizionalità mira a contribuire alla creazione di un'agricoltura sostenibile attraverso una migliore consapevolezza tra i beneficiari della necessità di rispettare questi standard di base. Mira inoltre ad aiutare la PAC a rispondere meglio alle aspettative della società grazie a una migliore coerenza di questa politica con quelle attuate nei settori dell'ambiente, della salute pubblica, degli animali e delle piante e - essere animali. Il sistema di condizionalità è parte integrante della PAC,



pertanto dovrebbe essere mantenuto. Tuttavia, il suo campo di applicazione, che finora consiste in elenchi separati di requisiti normativi per la gestione e norme relative al buono stato agronomico e ambientale dei terreni, dovrebbe essere snellito al fine di garantire la coerenza del sistema di condizionalità e renderlo più visibile. A tal fine, è importante che i requisiti e gli standard siano presentati in un unico elenco e raggruppati per dominio e tema. [...] » è importante che i requisiti e gli standard siano presentati in un unico elenco e raggruppati per dominio e tema. [...] » è importante che i requisiti e gli standard siano presentati in un unico elenco e raggruppati per dominio e tema. [...] »

6 Le regole di cui al Titolo VI del presente regolamento riguardano la condizionalità, capo I del presente titolo definendone l'ambito di applicazione. L'articolo 91 di tale regolamento, intitolato «Principio generale», dispone al paragrafo 1:

«Quando un beneficiario di cui all'articolo 92 non rispetta le regole di condizionalità di cui all'articolo 93, gli è inflitta la sanzione amministrativa. »

7 L'articolo 91, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1306/2013 prevede:

«Ai fini del presente Titolo, i seguenti termini significano:

[...]

b) "requisito": qualsiasi requisito regolamentare di un determinato atto relativo alla gestione individuale di cui all'allegato II derivante dal diritto dell'Unione, distinto nella sostanza da qualsiasi altro requisito di tale atto. »

8 L'art. 92, primo comma, di tale regolamento, intitolato «Beneficiari interessati», così dispone:

"L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento [n. 1307/2013] [...]"

9 L'articolo 93 del regolamento n. 1306/2013 , intitolato «Norme in materia di condizionalità», dispone, al paragrafo 1:

"Le norme sulla condizionalità sono i requisiti normativi di gestione previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il buono stato agricolo e ambientale dei terreni, stabilite a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, in relazione ai seguenti ambiti:

a) ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni;

b) sanità pubblica, salute animale e vegetale;

c) benessere degli animali. »

10 L'allegato II del medesimo regolamento, intitolato «Norme in materia di condizionalità ex art. 93», così recita:

« SMR: Requisiti normativi per la gestione

[...]

Dominio	Tema principale	Requisiti e standard		
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Sanità pubblica, salute animale e salute delle piante	Prodotti e fitosanitari	SMR 10	Regolamento [n. 1107/2009]	Articolo 55, [primo comma secondo comma, prima frase]"

11 Il capo II del titolo VI del regolamento n. 1306/2013 , intitolato «Sistema di controllo e sanzioni amministrative in materia di condizionalità», contiene gli articoli da 96 a 101 del medesimo.

12 L'art. 99 di tale regolamento, intitolato «Calcolo della sanzione amministrativa», così dispone:

"1. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 91 si applica riducendo o escludendo l'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario interessato per le domande di aiuto che ha presentato o che sarà presentare durante l'anno solare del ritrovamento.

[...]

2. [...]

Tuttavia, i casi di non conformità che costituiscono un rischio diretto per la salute umana o animale si traducono sempre in una riduzione o esclusione.

[...] »

Regolamento n. 1107/2009

13 Il regolamento n. 1107/2009 riguarda la commercializzazione dei prodotti fitosanitari. I considerando 24 e 35 del presente regolamento specificano:

“(24) Le disposizioni che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni devono garantire un elevato livello di tutela. Nel rilascio delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari, l'obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l'ambiente, in particolare, dovrebbe prevalere sull'obiettivo di migliorare la produzione vegetale. Di conseguenza, occorre dimostrare, prima della loro immissione sul mercato, che i prodotti fitosanitari sono di evidente beneficio per la produzione vegetale e non hanno effetti nocivi sulla salute umana o animale, in particolare quella dei gruppi vulnerabili, né effetti inaccettabili

sull'ambiente .

[...]

(35) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, i prodotti fitosanitari dovrebbero essere utilizzati in modo appropriato, conformemente alle condizioni definite nella loro autorizzazione [...]"

14 L'art. 1 di tale regolamento prevede:

"1. Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari presentati nella loro forma commerciale e l'immissione in commercio, l'uso e il controllo degli stessi all'interno della Comunità [europea].

[...]

3. Il presente regolamento mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente ea migliorare il funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, migliorando nel contempo la produzione agricola.

[...] »

15 Al comma 1, intitolato «Requisiti e contenuto», del comma 1, a sua volta intitolato «Autorizzazione», del capo III del regolamento n. 1107/2009 , a sua volta intitolato «Prodotti fitosanitari», l'articolo 28 di quest'ultimo, intitolato «Autorizzazione per l'immissione sul mercato e l'uso», prevede, al comma 1:

«Un prodotto fitosanitario può essere immesso sul mercato o utilizzato solo se è stato autorizzato nello Stato membro interessato ai sensi del presente regolamento. »

16 L'art. 32, n. 1, di tale regolamento, intitolato «Durata», così dispone:

"1. Il periodo di autorizzazione è definito nell'autorizzazione.

Fermo restando l'articolo 44, la durata dell'autorizzazione è fissata in un massimo di un anno dalla data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive, agrofarmaci e sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario, ed è quindi fissata in modo da corrispondere alla durata dell'approvazione dei principi attivi, fitosanitari e sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario.

[...] »

17 L'art. 46 di tale regolamento, intitolato «Periodo di grazia», è così formulato:

«Se uno Stato membro revoca o modifica un'autorizzazione o non la rinnova, può concedere un periodo di grazia per lo smaltimento, lo stoccaggio, l'immissione sul mercato e l'utilizzo delle scorte esistenti.

Se i motivi del ritiro, della modifica o del mancato rinnovo dell'autorizzazione non sono legati alla tutela della salute umana e animale o dell'ambiente, il periodo di grazia è limitato e non supera i sei mesi per la vendita e la distribuzione e un anno aggiuntivo per lo smaltimento, lo stoccaggio e l'utilizzo delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. »

18 Nella sezione 2 del capo III del medesimo regolamento, intitolato «Uso e informazione», l'art. 55 dello stesso, intitolato a sua volta «Utilizzo di prodotti fitosanitari», dispone, al suo primo e secondo comma, prima frase:

«I fitofarmaci devono essere utilizzati in modo appropriato.

L'uso appropriato comprende l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 31 e menzionate sull'etichetta. »

19 L'articolo 83, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009 prevede:

«I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento. In particolare, i riferimenti in altre normative comunitarie, come il regolamento [n. 1782/2003], all'articolo 3 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [del 15 luglio 1991 sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230 , pag. 1)], si intendono fatte all'articolo 55 del presente regolamento. »

Direttiva 91/414

20 La direttiva 91/414 è stata abrogata dal regolamento n. 1107/2009 ed era applicabile fino al 13 giugno 2011.

21 L'art. 3 di tale direttiva era così formulato:

"1. Gli Stati membri prescrivono che i prodotti fitosanitari non possono essere immessi sul mercato e utilizzati nel loro territorio prima di aver autorizzato il prodotto in questione, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, a meno che l'uso a cui sono destinati non rientrano nelle disposizioni dell'articolo 22.

[...]

3. Gli Stati membri prescrivono che i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati in modo appropriato. Un uso appropriato comprende il rispetto delle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 4 e riportate in etichetta, l'applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, quelli della lotta integrata contro i parassiti.

[...] »

diritto olandese

22 L'art. 20 della Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Legge sui prodotti fitosanitari e sui biocidi), del 17 febbraio 2007 (Stb. 2007, 125), nella versione applicabile alla controversia nella causa principale, è così formulato:

"Violazioni delle regole

1. È vietato agire in violazione dell'articolo 28, comma 1, dell'articolo 52, commi 1 e 5, dell'articolo 55, dell'articolo 56, comma 1, dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 64 del regolamento [n. 1107/2009] o dei regolamenti adottati ai

sensi degli stessi. [...] »

23 L'Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB nr. WJZ/14194346 (Ordinanza ministeriale n. WJZ/ 14194346 di attuazione della PAC in materia di pagamenti diretti e condizionalità), dell'11 dicembre 2014 (Stcrt. 2014, 36127), nella versione applicabile alla controversia nella causa principale (v. "decreto ministeriale di esecuzione"), prevede, al suo articolo 3.1, comma 1:

"Condizionalità:

1. L'agricoltore che ha presentato una domanda di pagamenti diretti [...] rispetta le seguenti disposizioni:

ha. i requisiti di gestione di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento [n. 1306/2013], elencati nell'allegato 3. [...]

24 L'allegato 3 all'articolo 3.1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale di attuazione è così formulato: «Obblighi gestionali di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013

[...]

Tema principale: prodotti fitosanitari

CGO 10. Articolo 55, [primo comma e secondo comma,] prima frase, del regolamento [n. 1107/2009]:

10.1	Articolo 55 [primo comma e secondo comma, prima frase] del regolamento [n. 1107/2009]».
------	--

La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

25 Il 20 marzo 2018 R. en R. ha presentato al Ministro una dichiarazione congiunta nella quale chiedeva il pagamento dei pagamenti diretti nell'ambito della PAC.

26 L'11 ottobre 2018 un controllore della Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (autorità di controllo degli alimenti e dei prodotti di consumo, Paesi Bassi) ha riscontrato che uno dei soci di R. en R. utilizzava il prodotto fitosanitario MECOP PP-2 (autorizzazione numero 12678N) per controllare la *banchina a foglie ottuse (Rumex obtusifolius)*. Questo prodotto fitosanitario contiene il principio attivo mecoprop-P. L'autorizzazione del suddetto prodotto fitosanitario era scaduta il 30 gennaio 2016. Il termine per la commercializzazione dello stesso prodotto era stato fissato al 30 luglio 2016 e il termine per il suo utilizzo al 30 gennaio 2017.

27 In data 4 aprile 2019 il Ministro, sulla base del decreto ministeriale attuativo, ha imposto a R. en R. una riduzione del 3% sull'importo dei pagamenti diretti ad essa spettanti per l'anno 2018, per inadempimento con le regole di condizionalità, in quanto aveva utilizzato un prodotto fitosanitario non autorizzato.

28 Con decisione del 21 agosto 2019, il Ministro ha respinto in quanto infondato il ricorso proposto da R. en R. avverso tale riduzione. In tale decisione, il comportamento di cui trattasi nella causa principale è stato analizzato come un caso di mancato rispetto delle norme relative alla condizionalità, in quanto l'uso di un prodotto fitosanitario non autorizzato rientra nell'ambito di applicazione del CGO 10, il cui rinvio all'articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento n. 1107/2009 .

29 R. en R. impugna tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

30 Dinanzi a tale giudice, la R. en R. non contesta di aver utilizzato un prodotto fitosanitario non più autorizzato, ma fa valere che ciò non costituisce una violazione dell'articolo 55 del regolamento n. 1107/2009 , articolo che prevede solo tale pianta i prodotti di protezione devono essere oggetto di un "uso appropriato". R. en R. sostiene che l'uso di un prodotto fitosanitario non autorizzato costituisce una violazione non dell'articolo 55 del regolamento n. 1107/2009 , ma dell'articolo 28 dello stesso, in base al quale un prodotto fitosanitario può essere immesso sul mercato o utilizzato solo se è stato autorizzato. Tuttavia, poiché l'articolo 28 non è menzionato nell'allegato II del regolamento n. 1306/2013, la sua violazione non costituirebbe violazione delle regole di condizionalità. Dinanzi al giudice del rinvio, R. en R. sostiene, quindi, che il Ministro ha erroneamente ritenuto che vi fosse stata violazione dell'SMR 10, sicché non era competente ad imporre una riduzione del 3% sull'importo dei pagamenti diretti da concedere ad essa per l'anno 2018, per il mancato rispetto delle norme relative alla condizionalità.

31 Secondo il giudice del rinvio, da un'interpretazione letterale dell'articolo 55 del regolamento n. 1107/2009 , cui fa riferimento l'SMR 10, tale articolo non copre la situazione in cui viene utilizzato un prodotto fitosanitario non autorizzato. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che una siffatta interpretazione porterebbe alla «curiosa e forse anche involontaria conseguenza» che, nella situazione in cui un agricoltore abbia utilizzato un prodotto fitosanitario non autorizzato, nessuna riduzione per il mancato rispetto delle norme relative alla la condizionalità non gli può essere imposta, mentre ciò sarebbe possibile in caso di uso improprio di un prodotto fitosanitario autorizzato.

32 Il giudice del rinvio si chiede se l'interpretazione di cui al comma precedente sia conciliabile con gli obiettivi di tutela della salute umana, animale e vegetale e dell'ambiente, perseguiti dai regolamenti nn. 1306/2013 e 1107/2009.

33 Il giudice del rinvio mette altresì in discussione, in sostanza, le ragioni che hanno motivato la scelta del legislatore dell'Unione, all'articolo 83 del regolamento n. 1107/2009 , di prevedere che i rinvii fatti in altri testi legislativi comunitari all'articolo 3 della direttiva 91 /414 si deve intendere unicamente nell'articolo 55 del regolamento n. 1107/2009 e non anche nell'articolo 28 del medesimo regolamento.



34 È in tale contesto che il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d'appello per le controversie amministrative in materia economica, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[CGO 10], che rinvia all'articolo 55, [primo comma e secondo comma, prima frase], del [regolamento n. 1107/2009], deve essere interpretato nel senso che si riferisce anche all'uso di un prodotto fitosanitario che ha non è stato autorizzato nello Stato membro interessato ai sensi di quest'ultimo regolamento?»

Sulla questione sottoposta

35 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'SMR 10, che rinvia all'articolo 55, primo comma, prima frase, e all'articolo 55, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009, debba essere interpretato nel senso che copre anche l'uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest'ultimo caso, la cui data di scadenza è scaduta.

36 Secondo costante giurisprudenza, per interpretare una disposizione del diritto dell'Unione occorre tener conto non solo dei suoi termini, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa si inserisce (sentenza 22 gennaio 2020, *Ursa Major Services*, C-814/18, EU:C:2020:27, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

37 In via preliminare, si deve rilevare che, secondo il giudice del rinvio, non è contestato tra le parti nel procedimento principale che l'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi fosse scaduta il 30 gennaio 2016 e che, al momento dell'uso di tale prodotto dalla ricorrente nella causa principale, era altresì scaduta la data di scadenza del suo impiego, fissata al 30 gennaio 2017.

38 In primo luogo, si deve rilevare che, ai sensi del punto 35 del regolamento n. 1107/2009, un «uso appropriato» dei prodotti fitosanitari corrisponde a un uso «secondo le condizioni definite nella loro autorizzazione».

39 Al riguardo, la nozione di «uso appropriato», quale utilizzata nell'articolo 55, primo comma, prima frase e nell'articolo 55, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009, deve essere intesa, per quanto riguarda la sua prima componente, nel senso 28, n. 1, di tale regolamento, il quale prevede che un prodotto fitosanitario può essere «utilizzato» solo se è stato «autorizzato» nello Stato membro interessato.

40 Risulta altresì dall'articolo 32, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1107/2009 che il periodo di autorizzazione è definito nell'atto di autorizzazione di un prodotto fitosanitario e dall'articolo 46 di tale regolamento che la revoca, la modifica o la scadenza di un'autorizzazione può essere accompagnata da un periodo di grazia, in particolare per l'utilizzo delle scorte esistenti.

41 Ne consegue che l'«uso appropriato» cui devono essere soggetti i prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 55, primo comma, prima frase, e dell'articolo 55, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009, presuppone un uso contemplato, sia *ratione materiae* che *ratione temporis*, con autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del presente regolamento e dispiegando i suoi effetti secondo le prescrizioni dell'articolo 32, comma 1, del presente regolamento e, ove applicabile, dell'articolo 46 dello stesso.

42 In secondo luogo, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 prevede che quest'ultimo stabilisca le norme che disciplinano l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari presentati nella loro forma commerciale e, in particolare, il loro uso e controllo all'interno della Comunità europea. L'art. 1, n. 3, di tale regolamento prevede che quest'ultimo mira, in particolare, a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente.

43 Come risulta dal considerando 24 del regolamento n. 1107/2009, le disposizioni che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni devono garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. È questo obiettivo che, secondo il considerando 35 dello stesso regolamento, è perseguito mediante l'uso appropriato dei prodotti fitosanitari, secondo le condizioni definite nella loro autorizzazione. Si ricorda, in tale contesto, che, ai sensi dell'allegato II del regolamento n. 1306/2013, il CGO 10 relativo al rispetto dell'articolo 55, primo comma, e del secondo comma, prima frase, del regolamento n. 1107/2009 mira proprio a tutelare la salute pubblica, la salute degli animali e la salute delle piante. L'SMR 10 fa quindi parte degli standard di base della PAC in termini di salute pubblica, salute animale e fitosanitaria integrati nel sistema di condizionalità, il rispetto delle quali condizioni pagamento integrale ai beneficiari di determinati aiuti nell'ambito della PAC, in conformità con i considerando 53 e 54 del regolamento n. 1306/2013.

44 Pertanto, un'interpretazione che escluderebbe dall'ambito di applicazione del CGO 10 l'uso di prodotti fitosanitari che non sono autorizzati nello Stato membro interessato, o che non sono più autorizzati ivi e la cui data di scadenza è superata, sarebbe contraria all'obiettivo di il principio di condizionalità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, animale e vegetale e dell'ambiente. Infatti, tale interpretazione implicherebbe che un beneficiario che utilizza un prodotto fitosanitario non autorizzato non sarebbe soggetto a una sanzione amministrativa che riduca l'importo dei pagamenti diretti, mentre un beneficiario che utilizza un prodotto fitosanitario autorizzato, ma in violazione delle condizioni ad esso relative, sarebbe soggetto a tale sanzione.

45 Ne consegue che l'uso di un prodotto fitosanitario non autorizzato, o la cui autorizzazione e, se del caso, la data di scadenza sono scadute, costituisce un caso di non conformità al CGO 10, che fa parte dell'allegato II del regolamento 1306/2013, intitolato «Norme in materia di condizionalità ex art. 93», con conseguente sanzione amministrativa ex artt.



91 e 99 del regolamento n. o 1306/2013.

46 Tale conclusione non è inficiata dal fatto che, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento n. 1107/2009, i rinvii, in altri testi legislativi, come il regolamento n. 1782/2003, all'articolo 3 della direttiva 91/414, devono essere interpretati come previsto dall'articolo 55 del regolamento n. 1107/2009 e non dall'articolo 28 di quest'ultimo. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/414 ha stabilito l'obbligo per gli Stati membri di prescrivere che i prodotti fitosanitari possano essere immessi sul mercato e utilizzati nel loro territorio solo previa autorizzazione. Tale disposizione corrisponde all'articolo 28, comma 1, del regolamento n. 1107/2009. L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/414, dal canto suo, ha stabilito l'obbligo per gli Stati membri di prescrivere che i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati in modo appropriato e corrisponde all'articolo 55 del regolamento n. 1107/2009. Tuttavia, per le ragioni esposte ai punti 39 e 40 della presente sentenza, l'osservanza dell'articolo 55, primo comma, prima frase, e dell'articolo 55, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009 presuppone che il prodotto fitosanitario utilizzato benefici un'autorizzazione in vigore, ai sensi degli articoli 28 e 32 della stessa. Di conseguenza, non era necessario alcun riferimento espresso all'articolo 28 del regolamento n. 1107/2009 nell'articolo 83 di tale regolamento.

47 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione pregiudiziale nel senso che l'SMR 10, che richiama l'articolo 55, primo comma, prima frase e secondo comma, del regolamento n. 1107/2009, deve essere interpretato nel senso che copre anche l'uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest'ultimo caso, la cui data di scadenza è superata.

Sulle spese

Sulle spese 48 Poiché il procedimento ha, per le parti nella causa principale, natura di incidente nel procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo statuire sulle spese. Le spese sostenute per la presentazione delle osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono essere rimborsate.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) delibera:

Requisito di gestione normativa 10, di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che si riferisce alla prima frase del primo comma e secondo comma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso comprende anche l'uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest'ultimo caso, la cui data di scadenza è scaduta.

(Omissis)